
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

REGOLAMENTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE ENTRATE COMUNALI

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI ZERFALIU**

Verbale n. 9 del 18.06.2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 12 presentata in data 15.06.2026, concernente Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199” sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti relativi ad ingiunzioni di pagamento e derivanti da accertamenti divenuti esecutivi emessi entro il 31.12.2023;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata;

Preso atto che il regolamento considerato consta di numero tre tipologie agevolative:

- 1) Parte I: definizione agevolata entrate in riscossione coattiva;
- 2) Parte IV: regolarizzazione omessi versamenti rateali;
- 3) Parte V: regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introduce la facoltà per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni), di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Considerato che tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia definizioni agevolate locali;

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che il regolamento:

- consente di rispettare, così come previsto dal comma 102, legge 199/2025, l'equilibrio di bilancio e attiene in particolare, ai crediti di difficile esigibilità;
- è stato predisposto, così come previsto dal comma 107, legge 199/2025, tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica;
- individua correttamente il soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. n.446/1997 a cui l'ente ha affidato l'attività di riscossione nonché di cui all'art. 1, comma 691 Legge 147/2013 relativamente alla TARI e alla TARES;
- circoscrive correttamente il perimetro delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata (tributarie e patrimoniali) con esplicita esclusione delle partecipazioni e addizionali a tributi erariali;
- è formulato nel rispetto del principio di **autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva**;
- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

L'Organo di revisione ha altresì verificato che:

- le somme oggetto di stralcio (sanzioni/interessi) risultano già accantonate nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali;
- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di cui all'art. 162 TUEL;
- non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione, ferma restando la necessità di monitoraggio in sede di salvaguardia equilibri.
- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" composto di 20 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e finanze".

L'Organo di revisione

D.ssa Lucia Biagini

